



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

DELIBERAZIONE n. 22 del 14/04/2014

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: FORMALE RICHIESTA ALL'ENTE RESPONSABILE DELL'AMBITO (PROVINCIA DI BRESCIA) DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IDRICI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE DEL TERRITORIO DI MANERBIO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA GARDA UNO, UNICO SOGGETTO LEGITTIMATO A RICEVERE L'AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA SENZA GARA DI DETTI SERVIZI.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		LORENZI DAVID	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BONINSEGNA MASSIMO		X	OLIVETTI MARCO	X	
CASARO FERRUCCIO		X	PAZZINI MARA	X	
CAVALLINI CRISTINA		X	SOLIMEO GIOVANNA	X	
COLUCCI GLORIA		X	UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA	X		VIVIANI PIERFAUSTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X		ZUCCHI ALBERTO		X
GOTTANI ROBERTO		X			

Presenti 11

Assenti 6

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 2 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: BOSIO FABRIZIO, CARLOTTI NERINA MARIA TERESA, MASINI PAOLA, PRETI GIANDOMENICO, TOMASONI OMAR

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che il Comune di Manerbio ha aderito al Consorzio tra gli Enti Locali ricompresi nell'AATO della Provincia di Brescia, denominato al tempo Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, le cui competenze e funzioni sono state trasferite per Legge alla Provincia di Brescia, che le esercita per il tramite dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Brescia";

Considerato che l'Ufficio d'Ambito di Brescia, subentrato a tutti gli effetti dal 1 luglio 2011 all'AATO ai sensi della LR 21/2010, può procedere all'affidamento dei servizi idrici di questo Comune, nel contesto dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'ex AATO;

Atteso che il Servizio Idrico Integrato in tutte le sue fasi (Acquedotto, Fognatura e Depurazione) è stato affidato con Delibera C.C. n. 26 del 20 giugno 2002 alla Società B.B.S. srl, partecipata con percentuale di controllo (88% del Capitale Sociale) dal Comune di Manerbio;

Atteso inoltre che la scadenza prevista dell'affidamento era fissata al 30 giugno 2007, e che BBS srl ha esercito il Servizio in *prorogatio* di fatto, in quanto alla data del 30 novembre 2007 non si realizzarono le condizioni per procedere all'affidamento del Servizio stesso nell'area omogenea denominata "Area Centrale", secondo il modello gestionale individuato dalla stessa AATO con Deliberazioni n. 6 e 7 del 16 dicembre 2005;

Viste le Deliberazioni:

- C.C. n. 59 del 30/11/2006 "ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DELLA CONTROLLATA AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. - CONFERIMENTO DI RETI ED IMPIANTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO";
- G.C. n. 173 del 12/12/2006 "CONFERIMENTO RETI ED IMPIANTI S.I.I. AD A.C.M. S.R.L.: PRECISAZIONE INDIVIDUAZIONE CESPITI";
- G.C. n. 26 del 27/02/2007 "CONFERIMENTO RETE CICLO IDRICO INTEGRATO: PRESA D'ATTO PERIZIA AGGIUNTIVA DI STIMA";

con le quali il Comune di Manerbio ha ceduto la proprietà delle Reti e degli Impianti afferenti il Ciclo Integrato delle Acque, come da inventario alle stesse allegato, alla propria Società totalmente partecipata A.C.M. srl;

Vista altresì la Deliberazione Consiliare n. 25 del 27/06/2008 "GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'A.A.T.O. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA E LA A2A S.P.A. - ATTO DI INDIRIZZO PER A.C.M. S.R.L. E B.B.S. S.R.L.", ove si identificava la Società A2A SpA, come impresa dotata dei requisiti atti ad individuare la stessa come gestore del Servizio Idrico in tali segmenti, coerentemente con gli indirizzi assunti dall'AATO con deliberazione n. 4/2007;

Richiamato che il Comune di Manerbio, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/06/2008, sopra richiamata, ha altresì espresso l'indirizzo vincolante per i Consigli di Amministrazione delle Società ACM srl e BBS srl, di adottare i necessari provvedimenti e accordi con la predetta Società A2A SpA, per regolamentare la gestione mediante la stipula di un Contratto di Affitto di Azienda relativo al Ciclo Idrico Integrato, al fine di mettere l'Affittuaria nelle condizioni di avere piena disponibilità dello stesso, per il perseguimento del proprio oggetto sociale, nonché per razionalizzare e omogeneizzare l'offerta del servizio idrico integrato all'interno dell'area geografica denominata dall'AATO "Area Centrale", come definita in delibera 4/2005 dell'ATO di Brescia, assunta in data 16 dicembre 2005 e in esecuzione del contratto di Servizio con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui alla deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 3/2006, la cui applicazione, a tal fine, è stata estesa anche al Comune di Manerbio;

Visto che il Contratto trilaterale tra A2A SpA, ACM srl e BBS srl, con oggetto l'Affitto d'Azienda e

di Ramo d'Azienda, non è stato sottoscritto dalle parti;

Considerato che il Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Manerbio è gestito dalla Società A2A SpA, in forza di quanto definito nella Delibera della Conferenza d'Ambito n. 4/2007 e, pertanto, è da inquadrarsi come "aggregazione transitoria";

Verificato, di conseguenza, che la gestione in proroga di fatto da parte di A2A SpA risulta oggettivamente non più aderente ai disposti deliberativi dell'allora Autorità d'Ambito, oggi Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia che, con Delibera 14 del 21 dicembre 2010, disponeva per le c.d. "aggregazioni transitorie" (come quella al tempo disposta per la gestione del Servizio nel Comune di Manerbio) un limite temporale di validità identificato nella data del 31 dicembre 2011. Successivamente a tale data l'affidamento della gestione del Servizio deve seguire le procedure previste dalle leggi in materia;

Vista la già citata Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 14 del 21 dicembre 2010, ove è stabilito "...omissis... che non sussistono motivi di interesse pubblico ad affidare la gestione con gara, confermando la già avvenuta scelta della forma di gestione (in house e società mista) ...omissis...";

Richiamato l'art. 150 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., con il quale viene regolata la modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato, attraverso tre specifici modelli gestionali:

- a) attraverso la scelta del Gestore mediante Gara ad evidenza pubblica (nel rispetto dei principi e disposizioni comunitarie e nazionali);
- b) attraverso società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c) dell'art. 113 del decreto legislativo 267/2000;
- c) attraverso società solo parzialmente partecipate (misto pubblico-privato con socio scelto prima dell'affidamento con gara);

Considerato che i principali Gestori attualmente operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia sono: A2A SpA, AOB2 srl, Garda Uno SpA e risulta che:

- a) A2A SpA è società quotata in borsa ove la scelta del socio / dei soci privati non è avvenuta con gara;
- b) AOB2 srl, società "in house providing", non è partecipata esclusivamente e direttamente da Comuni o altri Enti Locali;
- c) Garda Uno SpA, società "in house providing", è partecipata esclusivamente e direttamente da Comuni o altri Enti Locali;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 15 del 31.03.2014, con la quale si è deliberato l'acquisto di Azioni della Società "Garda uno S.p.A." da parte del Comune di Manerbio ed in forza della quale, pertanto, il Comune è socio e partecipa all'azienda pubblica;

Considerato che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 24 del 1° aprile 2009, rubricata "Procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato", per quanto riguarda Garda Uno S.p.A. (scheda n. 18) ha concluso nei seguenti termini:

"(omissis...) Dalle informazioni e precisazioni fornite, valutando queste anche alla luce della recente sentenza "Coditel", si ritiene che l'affidamento del SII nel caso in questione possa ritenersi conforme alle disposizioni legislative e alla giurisprudenza prevalente in materia di in house providing";

Preso atto che con deliberazione n. 4/2006 l'Assemblea dell'AATO di Brescia ha affidato la gestione del SII dell'area Gardesana alla società Garda Uno Spa, in presenza dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio "in house providing";

Atteso che la società Garda Uno S.p.A., in tale ruolo, ha applicato e applica le modalità di gestione

secondo gli standard e gli obiettivi del Piano d'Ambito, nonché la disciplina della realizzazione del programma di investimenti contenuto nel citato Piano d'Ambito e l'applicazione delle tariffe d'Ambito;

Atteso che, con deliberazione assunta nell'assemblea ordinaria dei soci di Garda Uno S.p.A. del 29 aprile 2011, i Soci di Garda Uno S.p.A. hanno approvato ad unanimità il documento programmatico relativo alle linee di indirizzo dell'Azienda che, per quanto riguarda specificatamente il servizio Idrico Integrato, già prevedeva espressamente un percorso per la conferma dell'assetto *"in house providing"* da parte dei Comuni soci; il documento è stato ulteriormente aggiornato e infine deliberato nell'assemblea ordinaria dei soci di Garda Uno SpA del 24 gennaio 2014 ed è stato fatto proprio dal Comune di Manerbio con deliberazione Consiliare del 31.03.2014 infra l'acquisizione delle Azioni di detta Società;

Atteso in particolar modo che, col suddetto documento programmatico relativo alle linee di indirizzo, è stato approvato dai Soci di Garda Uno SpA - Enti Locali del territorio gardesano - il percorso di formazione, per il Servizio Idrico Integrato, di un ambito territoriale ottimale sub-provinciale, da realizzarsi attraverso un progetto integrato di infrastrutture di rilievo, dove il Lago di Garda rappresenta l'elemento unificante che permetterà una razionale ed efficiente gestione del Servizio Idrico, in una zona caratterizzata da un Bacino Idrogeologico uniforme ed omogeneo. Impianti come il Depuratore di Visano, la interconnessione delle reti idriche di trasporto con quelle attualmente in costruzione nella zona est della bassa bresciana, linee di trasporto e di distribuzione a valenza di comprensorio (acquedotto della Valtenesi), le dorsali di collettamento dei reflui, sono alcune delle infrastrutture che saranno l'elemento legante di un bacino ottimale non di dimensioni provinciali e capaci di innescare quel corretto e virtuoso processo di utilizzo della risorsa: dal prelievo di acqua per l'uso umano e produttivo, sino alla sua restituzione nei corpi idrici superficiali;

Visto il Testo Unico in materia Ambientale - D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - dove all'art. 147 - Organizzazione Territoriale del Servizio Idrico Integrato - è evidenziato che *"l'organizzazione territoriale del Servizio avviene sulla base di ambiti territoriali ottimali che sono definiti dalle Regioni sulla base dei seguenti principi:*

- a) *unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;*
- b) *unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;*
- c) *adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici."*;

Considerato, di conseguenza, che i contenuti del documento programmatico relativo alle linee di indirizzo soddisfa tutti i requisiti previsti dal Testo Unico sopra indicato e quanto poi trasfuso nella norma attuativa regionale citata;

Atteso che la Regione Lombardia, con Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i., dà facoltà agli Enti Responsabili del Servizio (cfr: Province) di apportare modifiche alle delimitazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali (di norma coincidenti con l'estensione territoriale delle province stesse) nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità del Servizio, così come previsto nel comma 1 dell'art. 47: *"...omissis... Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, gli enti responsabili interessati, di cui all'articolo 48, comma 1bis, possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, ...omissis..."*;

Considerato che GARDA UNO S.p.A. ha tutte le caratteristiche per essere affidataria *"in house providing"* del servizio in questione, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza, anche comunitaria, e cioè: a) l'integrale titolarità del capitale sociale in capo a enti pubblici; b) la prevalenza dell'attività con gli enti soci; c) il *"controllo analogo"* degli enti soci sulla società;

Ricordato che i Soci di Garda Uno, in data 26 luglio 2013, hanno provveduto a rafforzare ulteriormente il c.d. "controllo analogo" (uno dei tre cardini della condizione "in house providing") attraverso una serie di modifiche all'atto costitutivo e la previsione di specifici patti parasociali tesi a rendere possibile ad un qualsiasi socio, anche ultraminoritario, di esercitare pienamente il controllo sulla società in generale e sul proprio servizio affidato in particolare;

Considerata anche la Sentenza TAR Brescia n. 780/2013 (Aprica SpA contro Comune di Calcinato e Garda Uno SpA) sulla legittimità degli affidamenti in house e sul requisito del controllo analogo da parte di soci ultraminoritari, ove *"dal confronto tra i principi comunitari e la (ancora frammentaria) normativa interna, si possono desumere le seguenti indicazioni:*

(a) l'affidamento in house nel rispetto dello schema comunitario è sempre legittimo;

(b) anche la partecipazione alle gare da parte di soggetti in house è legittima, come pure lo svolgimento di attività a favore di terzi, ma espone al rischio di fuoriuscire dallo schema comunitario (se la parte più importante dell'attività non è più svolta con gli enti che detengono il controllo)".

Nella sentenza viene inoltre evidenziato che *"fra gli strumenti che concorrono a garantire il requisito del "controllo analogo" da parte di soci ultraminoritari, vi è l'adeguatezza di patti parasociali attraverso i quali i soci pattisti "si impegnano a votare in assemblea, su questioni che riguardano i servizi prestati in uno specifico comune, in conformità alla volontà espressa dal comune direttamente interessato" in modo che sia assicurato a ciascun comune il ruolo di dominus nelle decisioni circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio";*

Richiamato inoltre il protocollo n. 26 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea il quale, tra l'altro, dispone: *"I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.";*

Atteso che il Comune di Manerbio non intende proseguire con la gestione del Servizio Idrico Integrato così fin'ora effettuata, che, per i motivi sopra esplicitati, non appare assolutamente conforme a legge, ma è teso a darvi piena legittimità attraverso un modello gestionale conforme ai disposti normativi in materia;

Atteso di aver infine identificato la Società Garda Uno SpA, unico possibile gestore legittimamente in grado di superare l'attuale condizione di *prorogatio* di fatto in capo ad A2A SpA;

Atteso altresì che Garda Uno SpA, in tale ruolo, ha applicato e applica le modalità di gestione secondo gli standard e gli obiettivi del Piano d'Ambito, nonché la disciplina della realizzazione del programma di investimenti contenuto nel citato Piano d'Ambito e l'applicazione delle tariffe d'Ambito;

Considerato che il Comune di Manerbio è ubicato vicino ai confini dell'Area Gardesana e confinante con un Comune già gestito da Garda Uno SpA (Leno) e, dunque, la decisione di conferire la gestione del SII alla società Garda Uno SpA appare funzionale e razionale in termini di operatività territoriale e razionalità gestionale;

Ritenuto che il titolare della gestione del SII di questo Comune sia l'Ente Responsabile dell'Ambito, ovvero la Provincia di Brescia, che esercita le proprie funzioni per il tramite dell'Ufficio d'Ambito provinciale;

Ritenuto, per tutto quanto illustrato nei punti precedenti, che sia necessario inoltrare alla Provincia di Brescia, Ente Responsabile dell'Ambito bresciano, formale richiesta di affidamento

dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione del territorio di Manerbio alla società Garda Uno SpA, unico soggetto legittimato a ricevere l'affidamento in via diretta senza gara di detti servizi;

Ritenuto altresì di invitare l'Ente Responsabile dell'Ambito, per il tramite del proprio Ufficio d'Ambito, a farsi promotore nei confronti del Gestore cessante del conseguente trasferimento dei dati, delle informazioni, dei documenti afferenti il Servizio alla società affidataria legittimata a poter operare sul territorio del Comune di Manerbio;

Ritenuto altresì che la propria società controllata ACM srl rientri nella disponibilità degli Impianti, al tempo concessi in utilizzo all'attuale Gestore A2A SpA in *prorogatio* di fatto. Tali impianti sono rimessi nella disponibilità dell'Ente Responsabile dell'Ambito che, attraverso la propria Azienda Speciale - Ufficio d'Ambito provinciale, li metterà a disposizione del Gestore Garda Uno SpA nei modi e nei termini previsti dalla legge;

Viste le procedure di liquidazione attivate per le proprie partecipate ACM srl e BBS srl, dove emerge la necessità della messa in mobilità di Personale dipendente, ai sensi e agli effetti dei commi da 563 a 568 dell'art. 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013;

Considerato che appare possibile che, a seguito di specifiche valutazioni, da esperirsi tra il Liquidatore delle Società e Garda Uno SpA, in merito alle effettive qualificazioni in ambito del Servizio Idrico Integrato del personale in mobilità, alcune unità lavorative (in un numero ancora da valutare) siano eventualmente assorbite con passaggio diretto trasferendo, senza soluzione di continuità, i relativi Fondi TFR (salvo eventuali diversi accordi con le organizzazioni sindacali);

Ritenuta la propria competenza a deliberare, in relazione all'art. 42, lett. e) del d.lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei presenti, come sotto riassunti:

<< Il Sindaco/Presidente del Consiglio legge l'oggetto del 2° punto iscritto all'ordine del giorno e, dopo la votazione, cede la parola al dott. Faini della società Garda Uno.

Il dott. Faini relaziona in merito alle modalità operative della società Garda Uno, con riferimento alla gestione dei servizi di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti e dei servizi idrici. Sottolinea che è intenzione perseguire obiettivi di economicità. >>.

Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Presenti in aula n. 11, assenti n. 6 (Boninsegna, Casaro, Cavallini, Colucci, Gottani e Zucchi) componenti del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- 1) Di approvare esplicitamente quanto indicato nelle premesse, che divengono pertanto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di dare mandato al Sindaco del Comune di Manerbio di mettere in atto ogni procedura e atto conseguente, ad inoltrare alla Provincia di Brescia, Ente Responsabile dell'Ambito bresciano, la richiesta di affidamento dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione del territorio di Manerbio alla Società partecipata Garda Uno, unico soggetto legittimato a ricevere l'affidamento in via diretta senza gara di detti servizi, ripristinando in tal modo la legittimità gestionale del Servizio sul territorio;
- 3) Di richiedere all'Ente Responsabile dell'Ambito, eventualmente per il tramite della propria Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, che l'affidamento di cui al punto 2 venga ratificato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Delibera nell'albo pretorio del Comune;
- 4) Di dare mandato al Sindaco del Comune di Manerbio, in mancanza di quanto indicato nel precedente punto 3, di richiedere all'Ente Responsabile dell'Ambito, le motivazioni di legittimità che ostano all'affidamento alla Società Garda Uno SpA, partecipata in house providing dal Comune di Manerbio, del Servizio Idrico Integrato;
- 5) Di dare atto che da questa deliberazione non provengono nuovi e diversi oneri rispetto a quanto già eventualmente sostenuto e iscritto nel Bilancio di Previsione del Comune di Manerbio;
- 6) Di dichiarare, con separata votazione, che sortisce il seguente esito: voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge, la immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Proposta di Delibera del Consiglio Comunale

OGGETTO: FORMALE RICHIESTA ALL'ENTE RESPONSABILE DELL'AMBITO (PROVINCIA DI BRESCIA) DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IDRICI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE DEL TERRITORIO DI MANERBIO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA GARDA UNO, UNICO SOGGETTO LEGITTIMATO A RICEVERE L'AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA SENZA GARA DI DETTI SERVIZI.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data 08/04/2014

Il responsabile di Area
Dott. Salvatore Tarantino



A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Tarantino", written over the printed name of the responsible area officer.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 07 MAG. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino
